

L'espropriazione del bene in comunione legale, già costituito in fondo patrimoniale, poi revocato limitatamente alla "quota" del coniuge debitore (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9536 del 07/04/2023).

Avv. Biagio Giusta

Addetto all'Ufficio per il processo presso la Corte Suprema di Cassazione

Sommario:

1. L'origine della questione: un'anomala sentenza revocatoria
2. – Il fondo patrimoniale
3. – I punti fermi di C. Cost. n. 311 del 17/3/1988 sulla natura della comunione legale
4. – Il traguardo segnato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013
5. – Quale tutela per il coniuge non debitore?

1. L'origine della questione: un'anomala sentenza revocatoria

Una società cooperativa aveva agito con azione revocatoria ex art. 2901 c.c. con l'obiettivo di far venir meno gli effetti del conferimento di un bene immobile in fondo patrimoniale, atto stipulato da due coniugi, sposati in regime di comunione legale, uno solo dei quali debitore dell'attrice.

Il Tribunale accoglieva la domanda e pronunciava una sentenza dichiarativa di inefficacia del fondo patrimoniale, ma limitatamente alla quota del coniuge debitore.

In seguito la società attrice procedeva ad esecuzione forzata, vero obiettivo della servente azione revocatoria, con pignoramento della "quota" del coniuge debitore.

Il giudice ordinava di procedere all'esecuzione anche nei confronti del coniuge non debitore, in comunione legale e dunque contitolare dell'immobile pignorato, sulla scorta del precedente di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013.

Così costretto, il precedente eseguiva un nuovo pignoramento, stavolta dell'intero immobile, agendo anche nei confronti del coniuge non debitore, che proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c..

Il giudice del merito si pronunciava dichiarando tardiva l'introduzione del giudizio ex art. 616 c.p.c. e ad ogni buon conto rilevava anche l'impignorabilità dell'immobile in comunione legale in quanto assoggettato al regime del fondo patrimoniale.

All'esito del giudizio di appello, la Corte territoriale – riformata la decisione in punto di tempestività dell'avvio del giudizio di cognizione – affermava l'impignorabilità della quota indivisa del coniuge non debitore, da un lato interpretando la disposizione dell'art. 170 c.c. come un divieto di espropriazione e, dall'altro, in ragione della precedente pronuncia revocatoria parziale dell'atto dispositivo (passata in giudicato), limitata alla sola quota del debitore (50% del bene indiviso), dovendosi quindi reputare illegittimo il pignoramento avente ad oggetto l'intero bene in comunione legale.

La società creditrice proponeva ricorso per cassazione della sentenza e poneva il seguente decisivo quesito: la revocatoria riguardante una sola "quota" di un bene in comunione legale, già costituito in fondo patrimoniale, consente il pignoramento *pro quota* del cespite in contrasto rispetto agli approdi giurisprudenziali sull'espropriazione del bene della comunione legale?

2. - Il fondo patrimoniale

La disamina della suddetta questione presuppone il vaglio della natura giuridica del fondo patrimoniale, che i coniugi in comunione legale avevano in precedenza costituito, ed i contorni della sua attaccabilità in fase esecutiva.

Al libro primo del Codice civile, nel titolo dedicato al matrimonio, gli artt. 167 e seguenti dettano le disposizioni attinenti al fondo patrimoniale, istituto diretto a salvaguardare una parte del patrimonio familiare (beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) destinandola a far fronte unicamente ai bisogni della famiglia: il fondo, infatti, è un patrimonio di destinazione inteso come massa di beni separata dal patrimonio generale del soggetto intestatario, alla quale è impresso un vincolo di scopo con limiti di disponibilità e di espropriabilità.

La costituzione del fondo – con atto *inter vivos* dei coniugi o di un terzo ovvero *mortis causa* per testamento – è, pacificamente, un atto a titolo gratuito, “*poiché, oltre a mancare un obbligo giuridico di provvedere alla costituzione, non sussiste alcuna contropartita in favore dei costituenti*” (*ex multis*, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9138 del 06/05/2016).

Ai fini di questa nota rileva, soprattutto, che i beni e i frutti del fondo possono essere aggrediti solo per debiti derivanti da obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, ai sensi dell’art. 170 c.c.: la regola della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. subisce in questi casi una deroga, che non si traduce, però, in un divieto assoluto di espropriare il bene; infatti, il limite di inespropriabilità del fondo opera solo se il creditore sapeva che l’obbligazione contratta era estranea ai bisogni della famiglia e l’onere probatorio, sia dell’estraneità, sia della consapevolezza, è a carico del debitore che si oppone all’espropriazione del bene. Regola il regime di trascrizione dell’atto costitutivo l’art. 167 c.c., che assoggetta il fondo alle disposizioni dell’art. 162 c.c., riguardante le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, degrada la trascrizione del vincolo sugli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., a mera pubblicità-notizia, non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (così, tra le altre, Cass. Sez. U, Sentenza n. 21658 del 13/10/2009, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27854 del 12/12/2013, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12545 del 10/05/2019, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23165 del 25/07/2022). Assume rilievo, nella pronuncia in commento, la previsione dell’art. 2652, comma 1, n. 5, c.c., che legittima la trascrizione della domanda giudiziale diretta alla revoca (ex art. 2901 c.c.) degli atti soggetti a trascrizione compiuti in pregiudizio dei creditori, volta a rendere insensibile il creditore, in caso di accoglimento della domanda, rispetto ad ulteriori atti dispositivi compiuti sul bene: la Corte si interroga sull’estensione dell’onere di trascrizione nei confronti di entrambi i coniugi, in quanto titolari in maniera indivisa del diritto dominicale sul cespite in comunione legale.

3. I punti fermi di C. Cost. n. 311 del 17/3/1988 sulla natura della comunione legale

Nella fattispecie esaminata il creditore, intenzionato a soddisfare il proprio credito, aveva previamente agito in revocatoria ed aveva ottenuto, invero, una pronuncia di accoglimento ma – ed è questo il *punctum pruriens* – con una dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’atto costitutivo nei confronti dell’istante limitatamente alla quota del coniuge suo debitore. Sulla natura e disciplina della comunione legale, nei profili che la differenziano dalla comunione ordinaria, si è espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 311 del

17/3/1988: in particolare, il giudice delle leggi ne ha evidenziato le caratteristiche peculiari ai fini della sua interpretazione, osservando che sui beni in comune tra i coniugi s'instaura la c.d. "proprietà solidale" o "comunione senza quote", la quale implica che, a differenza di quanto avviene nella comunione ordinaria, nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dall' art. 180, comma 2, c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione) quale atto in grado di rimuovere un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene stesso.

Pertanto, trattandosi di una comunione "senza quote", i coniugi sono solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione nella loro integralità (al 100%).

In adesione alla ricostruzione operata dalla Corte Costituzionale, anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito che *"la comunione legale tra coniugi è una comunione senza quote"* (o *"a mani riunite"*) (ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2047 del 24/01/2019, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21503 del 31/08/2018, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3557 del 14/02/2018, Cass., Sez. 3, n. 6575 del 14/03/2013, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14093 del 11/06/2010, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 07/03/2006, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12313 del 06/07/2004, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4033 del 19/03/2003, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 284 del 14/01/1997).

Infatti, la previsione normativa di una quota (che potremmo definire "figurativa") ha soltanto la funzione di stabilire entro quale limite il bene sia aggredibile dai creditori personali dei singoli coniugi e, in occasione di eventi patologici dell'istituto, configurare la esatta divisibilità dell'eventuale patrimonio residuo (sul punto: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12923 del 24/07/2012; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 22082 del 25/10/2011, ; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15692 del 23/07/2020).

4. Il traguardo segnato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013

Ampiamente chiarita la natura della comunione legale quale comunione "a mani riunite" o "senza quote", residuava negli uffici giudiziari il problema, ancora irrisolto, della disciplina dell'espropriazione di un bene in comunione legale promossa per far valere un credito vantato nei confronti di uno solo dei coniugi.

La decisione del 2013 ha esaminato le ipotesi ricostruttive delle dinamiche di aggressione del bene sancendo in definitiva la necessaria espropriazione del bene nella sua interezza e mai per la metà (stante l'indivisibilità in quote dei beni; v. C. Cost. 311/1988, già citata): *"La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione"*.

La pronuncia appena richiamata stabilisce, inoltre, che, in quanto assoggettato ad esecuzione, al coniuge non debitore si applicano le regole che lo riguardano come soggetto passivo della procedura, con diritti e doveri uguali a quelli del coniuge debitore esecutato: al coniuge non debitore va perciò notificato il pignoramento e si applicano pure le regole in tema di sua trascrizione (*"della contitolarità solidale derivante dal regime di comunione legale può darsi adeguato conto nell'apposita sezione - a contenuto libero - della nota di trascrizione di un pignoramento che va operato nei riguardi del bene per intero, o, comunque,*

nelle stesse forme in cui può essere comunque opponibile l'appartenenza alla comunione legale anche dei beni per i quali la nota di trascrizione non fa menzione espressa.”).

La problematica sembrava risolta definitivamente in conseguenza delle numerose pronunce adesive al *leading-case* di Cass. 6575/2013 (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11175 del 29/05/2015, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6230 del 31/03/2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28526 del 08/11/2018, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18771 del 12/07/2019, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12879 del 13/05/2021, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20845 del 21/07/2021, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22210 del 04/08/2021, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 150 del 04/01/2023, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023), ma la questione è tornata di attualità per un elemento particolare del caso esaminato, in cui una pronuncia di merito, passata in giudicato, aveva revocato ex art. 2901 c.c. un atto dispositivo (fondo patrimoniale) di bene in comunione legale, limitatamente alla quota del coniuge debitore.

5. La soluzione della Corte.

Il problema affrontato, oltre che di antinomia teorica, è anche di applicazione pratica: al diritto del creditore di soddisfare il proprio credito, anche a dispetto di atti dispositivi compiuti dal debitore, espropriando per l'intero il cespite in comunione legale, si contrapponeva una sentenza, di revocatoria ex art. 2901 c.c. che limitava l'espropriazione ad una inesistente “quota” del bene.

Lo sforzo ermeneutico è stato teso a conciliare diversi principi giurisprudenziali: la possibilità, limitata, di pignorare beni destinati al fondo patrimoniale, l'indivisibilità in quote dei beni in comunione legale (fintanto che non venga sciolto il vincolo), il giudicato sulla pronuncia revocatoria ex art. 2901 c.c..

Il nucleo della decisione si rinviene proprio nell'esigenza di non intaccare il giudicato (ancorché errato, perché riguardante soltanto un'inesistente quota) senza con ciò minare i fondamenti dell'espropriazione del bene in comunione legale.

La soluzione della Corte consiste in un'interpretazione “ortopedica” della sentenza passata in giudicato, ma la sentenza costituisce occasione per ribadire l'orientamento inaugurato da Cass. 6575/2013 e chiosare quest'ultima pronuncia con alcune precisazioni sulla trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari: il Collegio ha esplicitamente statuito che la trascrizione dev'essere *“eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto soggetto passivo dell'espropriazione, sia perché, nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare, la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi ..., sia perché il periodo individuato dal succitato art. 567 cod. proc. civ. si riferisce ai «venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento», facendo menzione del pignoramento di cespite in comunione legale nel quadro “D” della nota di trascrizione”* (viene così puntualizzato il significato del precedente che, invece, aveva fatto generico riferimento alla necessità di trascrizione senza precisarne le modalità). Con specifico riferimento all'azione ex art. 2901 c.c. da indirizzare verso un atto dispositivo pregiudizievole (nella specie, fondo patrimoniale) riguardante un bene in comunione legale, la Corte desume dalla strumentalità della revocatoria rispetto all'esercizio dell'azione esecutiva due corollari: al giudizio devono partecipare, in litisconsorzio necessario, entrambi i coniugi (futuri destinatari dell'esecuzione); inoltre, la domanda di inefficacia dell'atto e la corrispondente pronuncia di accoglimento debbono riguardare l'intero bene che sarà assoggettato ad espropriazione e non soltanto una sua (inesistente) quota (sul punto, in precedenza, anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18771 del 12/07/2019).

Come esposto, nella fattispecie esaminata l'azione revocatoria si è svolta in altro modo e la decisione, definitiva e inemendabile, concerne soltanto la "quota", in stridore rispetto ad un'espropriazione da condurre necessariamente sull'intero.

Nel dare un'interpretazione della sentenza ex art. 2901 c.c. compatibile col sistema delle disposizioni in tema di espropriazione del bene in comunione legale, la Corte ha sminuito il riferimento oggettivo alla "quota", per dargli, invece, un significato, soggettivo e limitato al coniuge debitore), di impossibilità per quest'ultimo di opporsi all'esecuzione facendo valere il limite ex art. 170 c.c.; nessuna preclusione, invece, concerne il coniuge non debitore, non attinto dagli effetti della revocatoria e, perciò, abilitato ad invocare i limiti di inespropriabilità dei cespiti in fondo patrimoniale.

La Terza Sezione Civile, rimessa la questione sui binari della corretta interpretazione sistematica e stigmatizzata la non ortodossa pronuncia revocatoria, ha quindi potuto accogliere il motivo di parte ricorrente teso a criticare la decisione impugnata, fondata su un presupposto errato e, cioè, su un presunto divieto assoluto di espropriazione forzata dei beni in fondo patrimoniale, salvo il vittorioso esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c.; al contrario, si è ribadito che l'art. 170 c.c. non sancisce affatto l'assoluta impignorabilità dei beni in fondo patrimoniale, ma introduce un divieto di intraprendere esecuzione su detti beni a condizione che ricorrano i presupposti applicativi della citata disposizione (da verificare in concreto).

Riferimenti Giurisprudenziali

Corte Costituzionale nella sentenza n. 311 del 17/3/1988

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013

Cass. Civ. 6 maggio 2016, n. 9128

Cass. Sez. U, Sentenza n. 21658 del 13/10/2009

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27854 del 12/12/2013

Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 12545 del 10/05/2019

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18771 del 12/07/2019

Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23165 del 25/07/2022

Cass. 24 luglio 2012, n. 12923

Cass., Ord. 25 ottobre 2011, n. 22082

Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15692 del 23/07/2020

Cass. Sez. 3 del 13 agosto 2015, n. 16793

Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25862 del 16/11/2020

Riferimenti Normativi

162 c.c.

167 c.c.

168 c.c.

170 c.c.

2647 c.c.

2652 c.c.

2740 c.c.

2901 c.c.

616 c.p.c.